

REGIONE DEL VENETO
DIPARTIMENTO PER LE FORESTE E L'ECONOMIA MONTANA

SERVIZIO FORESTALE REGIONALE DI BELLUNO

CAPITOLATO TECNICO

Proprietà o Piano di assestamento Comune di CORDIGNANO

In Comune di Cordignano

Località Lamare e Collalto Part. 24 e 25

vendita di n° 3119 piante di alto fusto e di n° 582 stanghe

Massa presunta mc. 1712,53

Valore di stima	Euro	Lire
	46.635,31	90.298.552

IL TECNICO COMPILATORE
dott.for. Luca Socal

VISTO

IL DIRIGENTE

CAPITOLATO TECNICO

Per la vendita di piante in piedi al prezzo di macchiatico base di **€ 28,00** al mc, di presunti **mc 1274,00** di legname ricavabile da **n° 2620** piante di altofusto e da **n° 543** stanghe di faggio e al prezzo di macchiatico base di **€ 25** al mc, di presunti **mc 439,00** di legname ricavabile da **n° 499** piante di altofusto e da **n° 39** stanghe di abete rosso radicate nelle particelle forestali numero 24 e 25 del Piano di riassetto forestale di proprietà del **COMUNE DI CORDIGNANO** in Comune di Cordignano.

A) OGGETTO DELLA VENDITA

Art. 1) - La specie, quantità e valore delle piante di cui il Comune di CORDIGNANO esperisce la vendita, risulta dal prospetto che segue:

Specie legnosa	N. piante	Tipo di assortimenti	mc	Prezzo di macchiatico	Valore presunto		
				Euro/mc	£/mc	Euro	£
Abete rosso	499	Assortimento unico	439	25,00	48.407	10.962,75	21.226.844
					0	0,00	0
					0	0,00	0
					0	0,00	0
Totale						10.962,75	21.226.844
Faggio	2620	Legna da ardere	1274	28,00	54.216	35.672,56	69.071.708
				0,00	0	0,00	0
				0,00	0	0,00	0
				0,00	0	0,00	0
Totale						35.672,56	69.071.708
Totale	3119					46.635,31	90.298.552

Art. 2) - La vendita delle piante in piedi avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvederà ad eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine o che venissero stabiliti nel progetto di taglio, senza che per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta.

Art. 3) - La vendita del legname viene eseguita a piante in piedi oppure in lotti già allestiti e per la quantità presunta, secondo quanto previsto nel precedente art. 1, salva la misurazione definitiva che avverrà ai sensi del presente Capitolato. L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante dalla misurazione senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni in confronto ai dati d'appalto, a condizione che l'aumento o il difetto non superino il 20%. In tale ipotesi egli potrà rispettivamente rinunciare alla quantità eccedente oppure chiedere un assegno suppletivo a congruaggio dell'intero quantitativo risultante in difetto.

- Art. 4) - Le piante sono contrassegnate su apposita specchiatura alla radice o al colletto col martello forestale contraddistinto dalla sigla AF BL 161 SL .

B) CONSEGNA DEL BOSCO MARTELLATO

- Art. 5) - Le ditte forestali che materialmente effettuano le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del lotto martellato dovranno essere provviste del certificato di idoneità forestale comprovante la propria capacità tecnica e direttiva nella esecuzione delle utilizzazioni boschive.

- Art. 6) - L'aggiudicatario (e/o il responsabile dei lavori nel caso di utilizzazioni in economia o a cottimo di lavorazione) dovrà inoltrare domanda di consegna, in carta legale, citando gli estremi del Certificato di idoneità forestale, agli Enti proprietari. Nel termine di un anno dall'esecutività della delibera di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a ricevere in consegna il bosco martellato.

La consegna, effettuata, dal tecnico forestale direttore delle operazioni di taglio alla presenza del rappresentante degli Enti venditori dell'aggiudicatario e/o dell'impresa che materialmente esegue i lavori, potrà aver luogo:

- a) normalmente in sito: nel qual caso il tecnico incaricato indicherà all'impresa esecutrice dei lavori le piante martellate e da tagliare, gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione, l'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in bosco, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, nonché la prescrizione, in particolari condizioni, della scortecciatura sul letto di caduta, le modalità dell'eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase l'aggiudicatario e/o il rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori potrà segnalare la presenza di ceppi recisi o indizi di danni anteriormente commessi;
- b) eccezionalmente in via fiduciaria. In tal caso il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa d'indennizzo per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilità di qualsiasi danno esistente.

Gli enti venditori sono tenuti ad esibire in questa fase la dichiarazione dell'avvenuto accantonamento delle somme di cui agli articoli 28 e 32 del presente capitolato.

La ditta acquirente e/o quella esecutrice dei lavori dovrà esibire il Certificato di idoneità forestale.

Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale da parte del direttore delle operazioni di taglio.

- Art. 7) - Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi ed il pagamento di una penale di euro 70,00 per ogni giorno. Il verbale di consegna, redatto da tecnico forestale qualificato, dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.

- Art. 8) - L'aggiudicatario (e/o la ditta esecutrice dei lavori) è responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo dei danni commessi nel bosco.

- Art. 9) - L'aggiudicatario (e/o la ditta esecutrice dei lavori) dovrà dare preavviso al Servizio Forestale Regionale competente per territorio e agli Enti venditori della data di inizio lavori.

Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.

C) ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

- Art. 10) - Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l'abbattimento delle piante. Le piante saranno recise sopra la specchiatura recante l'impronta del martello forestale e raso terra dalla parte del colletto a monte o, comunque, ad un'altezza non superiore ad 1/3 del diametro della ceppaia.
Nel corso dell'utilizzazione del legname l'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per arrecare il minor danno possibile al bosco seguendo le indicazioni a tal fine fornite dal direttore delle operazioni di taglio.
- Art. 11) - E' proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non martellata, sotto penalità delle leggi forestali in vigore. In caso di urgenza il direttore delle operazioni di taglio è autorizzato ad assegnare direttamente, su richiesta della ditta interessata, le piante non martellate che risultassero necessarie ai fini della lavorazione, dandone comunicazione al Servizio Forestale Regionale competente ed agli Enti venditori.
- Art. 12) - L'acquirente dovrà tagliare ed acquistare al prezzo di aggiudicazione le piante difettose, deperite, danneggiate, schiantate ed eventualmente tagliate in contravvenzione, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e fino al termine di essa, sempreché il quantitativo non superi il 20% della massa presunta del lotto, con diritto di opzione, sulla eventuale eccedenza.
- Art. 13) - L'utilizzazione dovrà essere fatta a regola d'arte in modo da ricavare il maggior quantitativo di prodotto commerciale. L'aggiudicatario ha l'obbligo di allestire i tronchi di abete rosso con diametro in punta non inferiore a cm. 10 e quelli di faggio con diametro non inferiore a cm.4.
- Art. 14) - E' vietato introdurre nella tagliata e nelle zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo prima che sia stata effettuata la misurazione, salvo espressa autorizzazione da parte del Servizio Forestale competente.
- Art. 15) - L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e le vie del bosco martellato sgombri, in modo da potervi sempre e dovunque transitare liberamente. In difetto od effettuando non a regola d'arte tali operazioni, queste potranno essere realizzate d'ufficio, da parte degli Enti venditori con spese a carico dell'aggiudicatario, rivalendosi sul deposito cauzionale.
- Art. 16) - Il concentramento e trasporto del legname dovrà avvenire solamente attraverso le piste, gli avvallamenti o i sentieri già esistenti. In loro mancanza si dovranno seguire gli itinerari fissati dal direttore delle operazioni di taglio. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosità.
- Art. 17) - In fase di esecuzione dei lavori il direttore delle operazioni di taglio, per sopravvenute necessità, potrà impartire ulteriori disposizioni cui la ditta esecutrice dovrà attenersi.
- Art. 18) - L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 120 giorni a partire dalla data del verbale di consegna, salvo eventuale proroga dovuta a cause di forza maggiore. La richiesta di proroga dovrà pervenire da parte degli Enti venditori al Servizio Forestale Regionale competente, almeno 15 giorni prima della data di ultimazione dei lavori.
Le infrastrutture provvisorie realizzate per l'utilizzazione dovranno essere smantellate entro le scadenze prescritte.

D) MISURAZIONE DEL LEGNAME RICAIVATO

- Art. 19) - La misurazione del materiale utilizzato dovrà effettuarsi non appena ultimato l'allestimento. A tale scopo l'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà inoltrare apposita domanda agli Enti venditori.
- Art. 20) - A tutti gli effetti le misure considerate nel presente Capitolato, salvo diversa destinazione stabilita dagli Enti venditori in sede d'avviso d'asta, vengono così individuate:
1. ASSORTIMENTO UNICO:
Tutti i tronchi di abete rosso con diametro in punta non inferiore a cm. 10;
 2. LEGNA DA ARDERE:
Tutti i tronchi di faggio con diametro in punta non inferiore a cm. 4;
- Art. 21) - Qualora l'aggiudicatario avesse la convenienza di allestire assortimenti di dimensioni diverse da quelle elencate nell'articolo precedente, ne è in facoltà ma, agli effetti del pagamento, verranno considerati al prezzo dell'assortimento unico e della legna da ardere. Nel caso di allestimento di piante intere la misurazione dovrà essere effettuata per sezioni di m. 4.00.
- Art. 22) - La massa cubica dei singoli tronchi normali da sega, delle sottomisure e dei botoli si ricaverà dalla misurazione del diametro a metà della lunghezza, evitando però incisioni esistenti sul tronco ed i nodi. Nella misurazione del diametro, la frazione di centimetro verrà trascurata. Per i tronchi non perfettamente rotondi, il diametro a metà verrà computato facendo la media dei due diametri ortogonali. La misurazione sopra corteccia darà luogo ad uno sconto sul prezzo di aggiudicazione di tutti gli assortimenti, o della misura unica del - % o distinto per specie legnosa secondo il prospetto sotto riportato, in cui vengono evidenziate le percentuali di volume della corteccia per le principali specie legnose. (Dati tratti dal Manuale dell'Agronomo - V Edizione).

SPECIE	PERCENTUALE DI CORTECCIA
Abete bianco	8-12% (generalmente 10%)
Abete rosso	7-14% (generalmente 10%)
Larice	20-25%

- Art. 23) - Di norma la misurazione sarà fatta sul letto di caduta delle piante. Le operazioni di misurazione, effettuate in unica soluzione, potranno aver luogo in qualunque epoca dell'anno ad eccezione del periodo in cui il terreno è troppo coperto di neve. Solo in casi particolari la misurazione potrà essere fatta anche parzialmente. Nella ipotesi di schianti molto sparsi, l'esbosco può essere autorizzato prima della misurazione. In tal caso l'interessato è tenuto a farne esplicita richiesta nella domanda di misurazione. La misurazione ed il conteggio del legname ricavato saranno effettuati dal direttore delle operazioni di taglio in qualità di dirigente delle operazioni di misurazione nonché arbitro, alla presenza di un rappresentante dell'Ente venditore e della ditta aggiudicataria.
- Il dirigente delle operazioni di misurazione redigerà apposito verbale che dovrà essere accettato da ambo le parti. L'Ente venditore è tenuto a fornire la mano d'opera necessaria per la misurazione.

- Art. 24) - All'atto della misurazione, i tronchi che dovessero presentare difetti gravi o comunque ben visibili godranno di sconti. L'entità degli sconti sarà fissata caso per caso. Un eventuale sconto unico potrà essere concesso prima di iniziare le operazioni di misurazione: esso verrà determinato dal rappresentante dell'autorità forestale preposta in accordo con l'Ente venditore e l'aggiudicatario. In tal caso saranno da escludersi ulteriori particolari sconti per qualsiasi difetto.
- Art. 25) - Il legname escluso dalla misurazione rimarrà di proprietà degli Enti venditori, senza che l'aggiudicatario abbia diritto a compensi di sorta o rifusione di spese. Non sarà tenuto conto del deterioramento del legname impiegato per la costruzione delle infrastrutture o di qualsiasi altro manufatto funzionale all'utilizzazione; legname che dovrà essere dall'aggiudicatario interamente pagato.
- Art. 26) - In fase di misurazione verrà fatta la consegna del legname all'aggiudicatario, che ne diverrà proprietario solamente dopo il rilascio, da parte degli Enti venditori, della relativa quietanza di pagamento.

E) MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Art. 27) - L'atto di compravendita da stipularsi tra gli Enti venditori e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del legname misurato.
- Art. 28) - Ai sensi dell'art. 22, 2° comma, della legge regionale 13/09/1978, n. 52, l'Ente venditore, anche nel caso di taglio straordinario, è tenuto ad accantonare su apposito capitolo di bilancio, oltre alle somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente capitolato, anche quelle per lavori colturali al fine di migliorare la struttura dei boschi e perseguirne la normalizzazione della provvigione, comunque non inferiori al 10%. Nel caso di lotti venduti allestiti, l'accantonamento dovrà essere eseguito sulla base del valore di vendita decurtato dei costi di trasformazione. A questo fondo, opportunamente incrementato, possono essere attinte le somme per il pagamento delle spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione, in considerazione del fatto che la corretta applicazione delle tecniche selvicolturali rappresentano un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi citati nell'articolo 22 della L.R. 52/78.

F) COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE

- Art. 29) - Il direttore tecnico delle operazioni di taglio provvederà alla rilevazione di eventuali danni arrecati al bosco, purché evitabili, che verranno elencati di volta in volta in un prospetto (verbale di rilievo danni) da sottoscrivere dalle parti in causa con le eventuali controdeduzioni. L'elenco in parola servirà di base per le operazioni di collaudo. All'atto del collaudo gli Enti proprietari sono tenuti a produrre apposita dichiarazione sugli adempimenti di cui agli articoli 28 e 32 del presente Capitolato.
- Art. 30) - A 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, dovrà pervenire, per il tramite degli Enti proprietari, richiesta di collaudo, in carta legale, al Servizio Forestale Regionale competente per territorio. In caso di mancata domanda e trascorsi i trenta giorni come sopra indicato, sarà facoltà del Servizio Forestale Regionale competente procedere d'ufficio al collaudo della utilizzazione, senza alcun preavviso alle parti in causa.
- Art. 31) - Il collaudo sarà eseguito dal Dirigente del Servizio Forestale Regionale competente o da un suo delegato. Alle operazioni di collaudo potranno assistere il rappresentante degli Enti venditori e l'aggiudicatario, nonché il direttore delle operazioni di taglio. Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da

pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo dovrà essere eseguito entro tre mesi dalla richiesta e non potrà essere fatto con il terreno coperto di neve.

- Art. 32) - La cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di taglio, dal presente capitolato e dal contratto di compravendita viene determinata nel contratto stesso e comunque non potrà essere inferiore al 10% del presunto valore complessivo del macchiatico del legname, detta cauzione potrà essere sostituita da una polizza fideiussoria di pari importo. Detta cauzione potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale di collaudo. Per lotti inferiori a 200 mc. e per gli schianti su superficie molto vasta ed in assenza di danni al bosco, su giudizio del Dirigente del Servizio Forestale Regionale competente per territorio si potrà soprassedere dal collaudo della utilizzazione. In tal caso l'Ente venditore potrà svincolare il deposito cauzionale sulla base di una dichiarazione liberatoria rilasciata dallo stesso Servizio Forestale Regionale.
- Art. 33) - All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato Tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.
- Art. 34) - Nel caso che l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente Capitolato e del relativo contratto, l'Ente venditore avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussore, nelle vie di legge.
- Art. 35) - Lo svincolo del deposito cauzionale, o della eventuale fideiussione, è subordinato alla presentazione da parte della ditta aggiudicataria all'Ente proprietario, di un'autocertificazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante che la ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.
- Art. 36) - Tutte le spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione sono a carico del venditore.
- Art. 37) - Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Enti venditori e la ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, verrà deferita ad un collegio arbitrale composta da tre persone, una scelta dall'Ente venditore, una dalla ditta aggiudicataria e la terza d'accordo tra le parti da individuarsi anche nella figura del Dirigente del Servizio Forestale Regionale competente per territorio o suo delegato.
- Art. 38) - Penalità.
- L'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori è obbligato ad utilizzare tutte le piante martellate; per ogni pianta non utilizzata sarà assoggettato al pagamento di una penale di euro 20,00 oltre al valore del legname ricavabile valutato al prezzo delle misure normali.
 - Per ogni ceppaia a cui casualmente sia stata tolta o resa invisibile l'impronta del martello forestale l'aggiudicatario pagherà, in sede di collaudo, una penale di euro 50,00 purché il fatto venga tempestivamente comunicato al proprietario che provvederà agli opportuni accertamenti al fine di conteggiare il numero delle ceppaie danneggiate nel verbale di collaudo. In caso contrario si riterrà come pianta tagliata non martellata.
 - Per ogni danno arrecato, se evitabile, l'aggiudicatario pagherà al Comune di CORDIGNANO il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di cui alla tabella annessa alle PP. di Massima e di P.F., per le piante di diametro non superiore

ai 20 cm. e a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, per quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli artt. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

- In caso di violazione del primo comma dell'art. 11 l'aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune di CORDIGNANO il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali.
- Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'articolo n. 18 sarà obbligato a pagare al Comune di CORDIGNANO una penale di euro 15,00 per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore del Comune di CORDIGNANO, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno, oppure, il Comune di CORDIGNANO, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione, previo il pagamento della penale di cui al presente comma.

Belluno, lì 14.09.2012.

IL TECNICO COMPILATORE

Dott. For. Luca Soccal

VISTO

IL DIRIGENTE

Per presa conoscenza:

L'AGGIUDICATARIO

**SI APPROVA IL PRESENTE CAPITOLATO E SI RILASCI
LICENZA DI TAGLIO N. DEL**